

FRANCESCO RONFINI

GLI EFFETTI GIURIDICI DELL'EURO

APPENDICE DI AGGIORNAMENTO
con allegato il D.Lgs. 206/1999



CASA EDITRICE DOTT. ANTONIO MILANI

2001

PROPRIETÀ LETTERARIA RISERVATA

© *Copyright 2001 by Cedam - Padova*

ISBN 88-13-21275-5

A norma della legge sul diritto d'autore e del codice civile è vietata la riproduzione di questo libro o di parte di esso con qualsiasi mezzo, elettronico, meccanico, per mezzo di fotocopie, microfilms, registrazioni o altro.

Stampato in Italia - Printed in Italy

Centrofotocomposizione Dorigo - Padova

SOMMARIO

PREMESSA	pag.	1
IL TASSO DI CONVERSIONE.	»	3
IL PERIODO FINALE: 1° gennaio 2002 - 28 febbraio 2002	»	4
IL PRINCIPIO DI CONTINUITÀ E GLI EFFETTI DELL'EURO SUI CONTRATTI	»	8
GLI EFFETTI DELL'EURO SUL DIRITTO DELLE SOCIETÀ.	»	11
A) LE SOCIETÀ PREESISTENTI	»	11
Problematiche connesse alla conversione del capitale sociale delle società preesistenti	»	13
La conversione del capitale delle Spa	»	14
La conversione del capitale delle Srl	»	17
La conversione del capitale delle società di persone	»	20
Conversione dei prestiti obbligazionari	»	22
B) LE SOCIETÀ COSTITUITE DOPO IL 1° GENNAIO 1999.	»	24
D.LGS. 206/1999	»	25

PREMESSA

Il presente manuale è stato realizzato in occasione dell'introduzione dell'euro, all'inizio del cd. periodo transitorio, con lo scopo dichiarato di fornire una tempestiva informazione sulle regole giuridiche in materia di moneta unica che i regolamenti comunitari ed il D.Lgs. n. 213 del 23 giugno 1998 (significativamente intitolato "Norme per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento italiano") avevano appena dettato con efficacia generalmente decorrente dal 1° gennaio 1999.

Tuttavia, l'introduzione dell'euro nel sistema economico e giuridico europeo è un evento dinamico: non solo perché articolato cronologicamente su un periodo di tre anni (1999- 2001) ma anche perché le relative conseguenze sono ancora in parte da scoprire e solo la pratica e la giurisprudenza dei prossimi anni potranno dire alcune parole definitive.

In prossimità del 2002, quando la fase transitoria si sta oramai concludendo e l'introduzione, anche materiale, della moneta unica sarà definitiva, ci si è chiesti se fosse necessario procedere ad un aggiornamento del presente volume. Dopo aver riflettuto sull'esperienza pratica di questi ultimi due anni, sull'attività normativa relativa all'euro e sulle azioni di preparazione che il triennio avrebbe dovuto consentire ad imprese e cittadini, la conclusione è stata che vi era ben poco da aggiungere. In effetti, *l'euro è già la moneta unica degli Stati partecipanti all'Unione Monetaria* e l'architettura giuridica che la sostiene è costituita dai regolamenti 1103/97 e 974/98.

Le regole e le conseguenze giuridiche dell'introduzione dell'euro sono davanti ai nostri occhi fin dal 1999. Quello che non c'è stato, a mio avviso, è stato l'adeguamento progressivo alla moneta unica, la quale non è ancora entrata, in realtà, nella nostra vita quotidiana. Conseguentemente cominciamo ad interrogarci solo ora sui rischi e sulle conseguenze della passaggio. In questi anni, gran parte degli utilizzatori ha accantonato la questione della transizione all'euro come una problematica di carattere contabile non cogliendone il profilo innovativo e

l'aspetto complessivo: in effetti l'introduzione dell'euro modifica la nostra scala dei valori economico-monetari. In pratica cambia l'unità di misura del valore economico delle cose. Ed è questa scala di valori, il rapporto qualità/prezzo di un qualsiasi bene che occorrerà ricostruire, non gli istituti giuridici o contabili.

Per tale ragione, quindi, si è preferito lasciare inalterata l'impostazione data a suo tempo al lavoro (dato che rimane di piena attualità) integrandola con la presente appendice allo scopo di:

- a) evidenziare in modo chiaro il tasso di conversione ufficiale e conseguentemente aggiornare gli esempi numerici utilizzati a suo tempo;
- b) dare conto degli aggiustamenti normativi intervenuti *medio tempore*, in particolare con il D.Lgs. 206/99;
- c) evidenziare alcune fattispecie e problematiche che durante il triennio di transizione hanno suscitato qualche divergenza di opinioni (particolarmente in materia di conversione del capitale sociale).

Va infine segnalato che dal 1° gennaio 2001, gli Stati membri aderenti alla zona euro sono diventati dodici, essendosi aggiunta anche la Grecia.

IL TASSO DI CONVERSIONE

Il prossimo 1° gennaio 2002 vedrà la messa in circolazione delle monete e banconote in euro e la definitiva scomparsa di tutti i rapporti espressi nelle vecchie unità monetarie sostituiti dal relativo controvalore in euro al tasso di conversione definitivamente fissato al 1° gennaio 1999.

In particolare quest'ultimo evento, certo nel suo accadere ma sconosciuto quanto all'entità dei tassi, richiede un aggiornamento del presente volume. Occorre infatti ricordare che tutti gli esempi utilizzati sono stati effettuati sulla base di un tasso di conversione LIRA/EURO ipotetico, pari a 1957,61 lire (calcolato in base al corso dell'ECU al momento della stesura del volume).

Oggi tutti sappiamo, invece, che il tasso di conversione LIRA/EURO è pari a:

1936,27 lire

tasso che rimarrà per sempre fisso ed inalterato, analogamente a quello stabilito per le monete degli altri undici Stati membri partecipanti all'unione monetaria¹.

In base a quanto appena precisato, quindi, in tutti gli esempi utilizzati nel presente volume il tasso di conversione deve intendersi sostituito da quello ufficiale fissato, come detto in lire 1936,27 (ovvero nel corrispondente tasso di conversione se la valuta utilizzata era quella di un altro Stato membro).

¹ Che qui ricordiamo brevemente: 13,7603 Scellini Austriaci; 40,3399 Franchi Belgi e Lussemburghesi; 5,94573 Marchi Finlandesi; 6,55957 Franchi Francesi; 1,95583 Marchi Tedeschi; 0,787564 Lire Irlandesi; 2,20371 Fiorini Olandesi; 200,482 Scudi Portoghesi; 166,386 Pesete Spagnole.

Riprendendo alcuni degli esempi contenuti nel volume avremo quindi:

- *CONVERSIONE SEMPLICE EURO/LIRA*
(cfr. Cap. VI, pag. 79)

$33,12 \text{ EURO} \times 1936,27 = 64.129,262$ lire che si arrotondano a lire 64.129

- *CONVERSIONE SEMPLICE LIRA/EURO*
(cfr. Cap. VI, pag. 79)

$855.720 \text{ lire} : 1936,27 = 441,9424$ € che si arrotondano a 441,94 €.

- *CONVERSIONE BILATERALE*
(cfr. Cap. VI, pagg. 79 e 80)

da lire a franchi francesi:

- 1) $855.720 \text{ lire} : 1936,27 = 441,942$ (Importo intermedio in Euro)
- 2) $441,942 \times 6,55957 = 2.898,9494$ Fr.Fr. che si arrotondano a 2.898,95 Fr.Fr.

IL PERIODO FINALE

1° gennaio 2002 – 28 febbraio 2002

A partire dal 1° gennaio 2002 saranno immesse in circolazione le monete e le banconote in euro e saranno progressivamente ritirate le monete nazionali. Vi sarà dunque una fase², compresa tra il 1° gennaio ed il 28 febbraio 2002, durante la quale euro e vecchie valute circoleranno parallelamente. Per quanto riguarda l'Italia, solo allo scadere di

² Tale fase non sarà identica da Stato a Stato. Il Consiglio Ecofin che ha ridotto il termine di sei mesi, originariamente fissato, ha lasciato agli Stati la facoltà di organizzare come meglio credono il ritiro delle vecchie monete e banconote nel periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 28 febbraio 2002. La Germania, ad esempio, ha deciso per il “*big bang*” per cui dal 1° gennaio 2002 il marco cesserà di avere corso, mentre per la Francia il periodo di doppia circolazione è stato fissato alla mezzanotte del 9 febbraio 2002.

questa data le lire cesseranno definitivamente di avere corso legale.

Durante questo breve periodo, quindi, si porrà il problema della circolazione parallela della nuova moneta e di quella sostituita, entrambe dotate di identico valore legale³.

La materiale circolazione delle due monete, potrebbe in realtà porre qualche problema pratico che, nel triennio 1999-2001, quando l'euro era solo una moneta scritturale, non si era posto. Tra l'altro, il Reg. CE 974/98 che più particolarmente tratta dei rapporti tra nuova e vecchia valuta, non detta alcuna disciplina specifica al riguardo.

Il problema si potrebbe porre per il fatto che, ai sensi dell'art. 14 dell' appena citato regolamento, al termine del periodo transitorio – cioè alla data del 31 dicembre 2001⁴ – i riferimenti alle unità nazionali presenti negli strumenti giuridici in vigore vengono intesi come riferimenti all'unità euro da calcolarsi in base ai rispettivi tassi di conversione. Altrimenti detto, dal 1° gennaio 2002, qualsiasi importo o cifra o somma denominato nelle vecchie valute e contenuto in uno strumento giuridico⁵ si trasforma automaticamente e deve essere letto come se fosse espresso in euro.

Si potrebbe quindi pensare che, in questa fase, la vecchia moneta nazionale perde ogni potere solutorio e potrebbe essere rifiutata come mezzo di pagamento. Non sembra però questa la soluzione corretta. Dall'interpretazione sistematica della normativa oltre che dalla sua *ratio* è da ritenere che, fino al 28 febbraio 2002 (salvo beninteso un diverso accordo tra le parti⁶), tutti i pagamenti potranno essere effettuati tanto in euro quanto nella valuta originaria in cui il contratto era denominato (sempre che quest'ultima fosse la moneta legale nello Stato del contratto). Il debitore sarà quindi libero di pagare in euro (nuova moneta legale e di denominazione del debito) ovvero in lire (vecchia moneta di denominazione).

Analogamente, stante il carattere di moneta legale riconosciuto ad

³ Ai sensi del 19° Considerando del Reg. CE 974/98 e del relativo art. 15: "... le monete e le banconote denominate nelle unità monetarie nazionali continuano ad avere corso legale entro i loro limiti territoriali per sei mesi (ora ridotti a due) al massimo dopo la fine del periodo transitorio". Sulla natura delle valute nazionali durante il periodo transitorio si veda il Capitolo IV del presente volume, pag. 54 ss.

⁴ Come si ricava dall'interpretazione congiunta dell'art. 14 e dell'art. 1 del Reg. CE 974/98.

⁵ Cfr. per la relativa nozione il Cap. II, pag. 37 ss.

⁶ Le quali potrebbero convenire l'obbligo di pagare in euro.

entrambe le valute è poi da ritenere che, verificandosi la fattispecie di cui all'art. 1278 CC – debito espresso in una valuta non avente più corso legale nello Stato – il debitore potrà liberarsi sia pagando in lire che in euro.

Alcune riflessioni infine, meritano di essere fatte con riferimento alla conversione delle lire in euro da parte delle banche. Come abbiamo già osservato, la conversione in euro è un'operazione che deve andare esente da commissioni di cambio dato che non si configura come contratto di tale genere⁷.

Con riferimento al periodo qui considerato è da ricordare che le banche procederanno automaticamente alla conversione in euro dei conti correnti della clientela. Per tale conversione – che di fatto si risolve in una mera operazione contabile – trattandosi di un atto obbligato conseguente all'introduzione dell'euro, nessuna commissione, di nessun tipo, potrà essere richiesta dalle banche.

Va segnalato al riguardo che le banche procederanno a tale operazione, per ovvie ragioni di praticità, nel secondo semestre del 2001, cioè tra il 1° luglio 2001 ed il 31 dicembre 2002. Tuttavia tale operazione, se eseguita prima del 31 dicembre 2001, si concreta in una modifica unilaterale del contratto di conto corrente, in violazione del principio “né divieto né obbligo”⁸. Ogni cliente potrà quindi opporsi alla conversione (ovviamente solo fino al 31 dicembre 2001).

Diverso è invece il caso della conversione in euro del contante presso gli sportelli bancari. Questa operazione potrà aver luogo solo a partire dal 1° gennaio 2002⁹. Al riguardo l'ABI ha diramato una propria circolare sulla base delle quali le banche potranno chiedere una commissione (ovviamente per le spese dell'operazione e non per il conversione) quando la somma scambiata superi il milione di lire per giorno se si tratta di un proprio cliente. Nel caso in cui la conversione sia chiesta da chi non è cliente della banca l'importo esente è invece ridotto a 500.000 lire (sempre per giorno).

In definitiva, con riferimento al periodo finale della transizione all'euro si possono riaffermare i seguenti principi:

⁷ Cfr. sul punto quanto detto nel volume principale al Capitolo VI, pag. 85 ss.

⁸ Per la relativa nozione si veda al Capitolo VII, pag. 91 ss.

⁹ Tuttavia, dal 15 dicembre 2001, presso tutti gli sportelli bancari e postali saranno in distribuzione appositi “*starter kit*” contenenti 53 monete in euro del valore di 12,91 euro pari a lire 25.000.

- fino al 31 dicembre 2001 vige il principio “né divieto né obbligo” per cui nessuno potrà essere obbligato ad impiegare l'euro nelle operazioni di pagamento, nei rapporti giuridici e/o nella denominazione o esecuzione di un contratto;
- a partire dal 1° gennaio 2002 – cioè una volta conclusosi il periodo transitorio¹⁰ e benché le lire abbiano ancora valore legale fino al 28 febbraio 2002 – qualsiasi nuovo atto o strumento giuridico¹¹, potrà essere denominato **esclusivamente in euro**. Per gli strumenti giuridici già in essere, invece, dalla mezzanotte del 31 dicembre qualsiasi loro importo monetario si converte automaticamente in euro, nel senso che tali somme devono essere lette come se fossero espresse in euro e ciò senza alcuna necessità di procedere alla rinegoziazione e/o riformulazione del contratto o strumento giuridico *de quo*. Un'annotazione in euro, a margine degli importi nella vecchia valuta, sarà sufficiente;
- benché il principio “né divieto né obbligo” sia venuto meno, fino al 28 febbraio 2002, la lira conserva piena efficacia liberatoria e potrà essere impiegata per l'adempimento di qualsiasi contratto, ovviamente laddove si effettui il pagamento per contanti. Non va infatti dimenticato che a far data dal 1° gennaio 2002 la lira non può più essere impiegata come moneta fiduciaria e quindi non potrà più essere impiegata per le operazioni contabili o di pagamento virtuale. L'efficacia liberatoria della lira rimane quindi limitata al pagamento per contanti¹².

Dal 1° marzo 2002 la lira non avrà più corso legale e non potrà più essere impiegata per alcuna operazione di pagamento. Per favorire la fase di ritiro delle vecchie banconote le banche e gli uffici postali cambieranno gratuitamente le lire per un periodo ulteriore che non è stato ancora determinato ma che si suppone dovrebbe protrarsi fino al 30 giugno 2002. Dopo tale data le banconote e le monete in lire potranno

¹⁰ Cfr. art. 1, 6° trattino, del Reg. CE 974/98.

¹¹ La nozione di “strumento legale” è stata esposta al Capitolo II, pagg. 37 e segg. Si veda comunque, a anche l'art. 1, 1° trattino, del Reg. CE 1103/97.

¹² L'eventualità che le parti abbiano previsto una clausola di pagamento “effettivo” in lire rimane assolutamente marginale e comunque: a) sarà come tale improduttiva di effetti dopo il 28 febbraio 2002; ovvero b) non potrà ricevere esecuzione qualora l'importo da pagare superi la soglia dei 20 milioni (pari a €. 10.329,14), oltre la quale l'art. 1 del D.L. 3 maggio 91 n. 143 il relativo trasferimento deve avvenire tramite gli intermediari autorizzati.

essere comunque convertite gratuitamente in euro presso tutte le filiali della Banca d'Italia entro un arco temporale massimo di 10 anni e cioè fino al 1° marzo 2012.

IL PRINCIPIO DI CONTINUITÀ E GLI EFFETTI DELL'EURO SUI CONTRATTI

Relativamente a questo importante principio molto è stato già scritto in dottrina¹³. Come noto, l'art. 3 del Reg. CE 1103/97 dispone espressamente che: "L'introduzione dell'euro non avrà l'effetto di modificare alcuno dei termini di uno strumento giuridico, né di sollevare o dispensare dall'adempimento di qualunque strumento giuridico, né di dare ad una parte il diritto di modificare o porre fine unilateralmente a tale strumento giuridico. La presente disposizione non pregiudica eventuali accordi assunti dalle parti".

Rinviando per una compiuta interpretazione al relativo capitolo del presente volume ci sembra più opportuno cercare di sintetizzarne, qui, il contenuto e la relativa *ratio* la quale può guidare l'interprete nei casi dubbi.

L'introduzione dell'euro è diretta ad assicurare l'obiettivo di un mercato unico reso possibile attraverso l'adozione di una moneta unica tra gli Stati membri. La fase delicata del passaggio alla nuova moneta si basa sul principio di continuità giuridica dei contratti, la cui *ratio* è ben sintetizzata dal 4° e 7° considerando del Reg. CE 1103/97: "... nel funzionamento del mercato unico e per il passaggio alla moneta unica è necessario assicurare ai cittadini ed alle imprese in tutti gli Stati membri certezza giuridica ...". Il principio della continuità dei contratti risponde essenzialmente a questa esigenza: garantire certezza giuridica alle contrattazioni nella fase di passaggio alla nuova moneta.

Il punto dubbio è stato però il seguente: il principio di continuità attiene alla *lex monetae* e come tale sancisce semplicemente la neutralità dell'in-

¹³ Cfr. Cap. VIII, pag. 97 e segg. oltre agli scritti pubblicati successivamente tra i quali ricordiamo: A. Di Majo, *Libertà dei privati e regime dell'Euro*, in *Europa e diritto privato*, 1999, pag. 25 ss.; C.E. Mezzetti, *Introduzione dell'euro e contratti in corso di adempimento*, in *Il diritto dell'Unione Europea*, 1999, pag. 75 ss.; G. Conzatti, *L'introduzione dell'euro e la continuità dei contratti*, in *Il diritto privato dell'Unione Europea*, a cura di A. Tizzano, Torino, 2000, pag. 715 ss.; U. Villani, *Gli effetti dell'euro sui contratti*, in *Il diritto dell'Unione Europea*, 2000, pag. 515 ss.

troduzione dell'euro rispetto agli atti giuridici senza toccarne la disciplina legale ovvero attiene alla *lex contractus* e quindi incide, ad esempio, anche sul sinallagma contrattuale e quindi sulle conseguenze economico-giuridiche del negozio e sugli istituti previsti dagli ordinamenti interni?

A noi sembra, alla luce del sistema, che enunciando il principio di continuità, il Regolamento comunitario abbia voluto da un lato ribadire il principio di diritto pubblico internazionale per cui l'introduzione di una nuova moneta non influenza la continuità dei contratti in corso¹⁴, dall'altro, al fine di garantire la regolarità del passaggio all'euro e la certezza del diritto, intenda espressamente incidere sugli ordinamenti interni degli Stati membri, cioè sulla *lex contractus*, imponendo la non applicabilità degli istituti (risoluzione *ex art. 1467 CC.*, *Imprévision*, *Frustration*, ecc.) che disciplinano la sorte dei negozi giuridici in conseguenza della sopravvenienza di determinati eventi.

In effetti, mettendo insieme le varie parti della regolamentazione comunitaria potremmo rileggere l'art. 3 come segue: "... L'introduzione dell'euro non può essere considerata un evento imprevedibile¹⁵ ... né tale da giustificare l'applicazione di principi quali la '*frustration*' o la '*Wegfall der geschäftsgrundlage*' o la '*imprévision*' o altri simili teorie¹⁶... si deve quindi escludere espressamente che l'introduzione dell'euro possa giustificare l'inadempimento di una parte o darle il diritto di modificare o risolvere unilateralmente il contratto. Resta salvo, invece, il principio dell'autonomia contrattuale, per cui le parti possono accordarsi diversamente".

Con ciò non si vuole tuttavia dire che il principio di continuità abbia l'effetto di consentire in ogni caso la continuazione del contratto bensì che per se stessa, l'introduzione dell'euro non è qualificabile come evento idoneo a reclamare l'applicazione delle citate teorie e che l'euro ha il medesimo *status* giuridico delle monete nazionali che sostituisce.

Come è stato ben precisato in dottrina, tale principio non è certamente idoneo a garantire in ogni caso la salvaguardia del negozio per il semplice motivo che non è idoneo a governare fattispecie diverse da quelle dipendenti, in via diretta, dall'introduzione dell'euro. Laddove la patologia del contratto non dipenda più dagli effetti diretti dell'introdu-

¹⁴ Come recita il 7° considerando: "... È un principio di diritto generalmente accettato ...".

¹⁵ Cfr. Commissione Europea, "*The Euro: explanatory notes*", OPOCE, Lussemburgo, 1997.

¹⁶ *Ibidem*.

zione dell'euro bensì da circostanze diverse, legate ad esempio all'andamento dei mercati finanziari, il contratto subirà le stesse conseguenze che avrebbe sofferto con le monete che l'euro sostituisce. Le variazioni determinate dall'euro avranno gli stessi effetti ricollegabili alle vicende delle monete nazionali "di conseguenza se l'instabilità di una moneta poteva condurre all'estinzione o alla modifica del contratto altrettanto deve riconoscersi per un fenomeno di instabilità dell'euro"¹⁷.

Questo ci porta a dire che potrebbero esserci delle conseguenze – che la dottrina definisce come effetti non diretti dell'introduzione dell'euro – relativamente ai quali il principio di continuità non trova applicazione e sarebbero quindi esperibili le varie misure nazionali cui abbiamo fatto cenno sopra. La determinazione degli effetti diretti o meno dell'introduzione dell'euro non è però un'operazione che si può fare *a priori* ma resta una valutazione di fatto, da compiersi caso per caso. Spetterà quindi al giudice valutare secondo le circostanze se un dato effetto sia conseguenza diretta o meno dell'introduzione dell'euro.

Per completare il ragionamento, infine, va ricordato che la continuità si riferisce alle possibili variazioni del sinallagma contrattuale ma non è invocabile quando la prestazione oggetto del contratto, per effetto dell'introduzione dell'euro diventi impossibile o indeterminabile¹⁸. Senza ripetere quanto già detto nel volume principale, richiamiamo l'esempio ivi fatto del contratto di *swap* di monete (cd. *currency swap*) di due Stati partecipanti all'Unione monetaria. Essendo da escludere evidentemente uno scambio di euro contro euro non resta che concludere per la risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta ai sensi dell'art. 1463 CC.

Su questo punto condividiamo pienamente quanto osservato da altra dottrina laddove osserva che questo sembra essere l'obiettivo anche della Commissione Europea la quale ha di mira la conservazione del contratto in caso di alterazioni – più o meno significative – del sinallagma contrattuale non invece la conservazione di contratti di cui è divenuto impossibile l'adempimento. In questi casi non troverà quindi applicazione il principio di continuità bensì i normali strumenti risolutivi previsti dall'ordinamento interno dello Stato il cui diritto sia applicabile al negozio.

¹⁷ Cfr. U. Villani, op. cit. pag. 539 che a sua volta richiama: L. Malferrari, *Le statut juridique de l'euro dans la perspective du droit allemand, européen et international*, in *Cahiers de droit européenne*, 1988.

¹⁸ Cfr. Capitolo VIII, pag. 115 ss. Nonché, sul punto, U. Villani, cit., pag. 539.

GLI EFFETTI DELL'EURO SUL DIRITTO DELLE SOCIETÀ

Il settore in cui si sono vissuti i maggiori travagli sembrerebbe essere stato, al momento, quello delle società particolarmente in relazione al problema della conversione del capitale sociale. A partire dal 1° gennaio 1999 anche le società commerciali, come qualsiasi altro soggetto giuridico, si sono trovate soggette alla transizione verso la moneta unica.

Possiamo riepilogare la situazione come segue, distinguendo tra società preesistenti al 01.01.1999, società costituite dopo il 01.01.1999 e società costituite dopo il 01.01.2002:

- | | | |
|---|---|---|
| ➤ SOCIETÀ PREESISTENTI
AL 1° GENNAIO 1999 | ⇨ | Fino al 31.12.2001 non hanno alcun obbligo di variazione. |
| ➤ SOCIETÀ COSTITUITE
DOPO IL 1° GENNAIO 1999 | ⇨ | Fino al 31.12.2001 possono essere costituite con capitale sociale in lire oppure in euro. |
| ➤ SOCIETÀ COSTITUITE
DOPO IL 1° GENNAIO 2002 | ⇨ | Potranno essere costituite solo in euro. |

A) LE SOCIETÀ PREESISTENTI

Per le società preesistenti alla data del 1° gennaio 1999 nulla cambia durante il periodo transitorio (cioè fino al 31.12.2001).

Relativamente a questa categoria di società il legislatore ha previsto alcune regole circa le modalità secondo le quali la conversione doveva essere effettuata e ciò, soprattutto al fine di conciliare l'esigenza di salvaguardare l'integrità del capitale sociale, la buona fede dei terzi creditori della società e le regole in materia di conversione lire/euro¹⁹.

In particolare le società preesistenti al 01.01.1999:

- Non hanno alcun obbligo di convertire il capitale sociale in euro

¹⁹ Cfr. Artt. 4 e 5 Reg. CE 1103/1997.

fino al 31.12.2001 ma al 1° gennaio 2002 il capitale deve già essere stato ridenominato;

- Se decidono di effettuare la conversione possono farlo in qualsiasi momento²⁰.
- In sede di conversione la società dovrà osservare i nuovi minimi di capitale previsti dalla normativa sull'euro²¹.
- Per le società per azioni non vi è l'obbligo di adeguare il valore nominale delle singole azioni all'unità di euro (obbligo invece previsto per le società costituite dopo il 1° gennaio 2002). Il capitale di queste società, quindi, potrà essere rappresentato da azioni espresse in centesimi di euro. La medesima regola non vale invece per le Srl, relativamente alle quali l'obbligo di ridenominare le quote sulla base di un euro o di un suo multiplo vale anche per le società preesistenti.
- in sede di conversione possono essere seguite due distinte procedure²²:
 - la procedura ordinaria (sempre consentita e che richiede l'intervento del notaio);
 - la procedura semplificata (realizzabile a cura degli stessi amministratori della società ed ammessa a determinate condizioni).

• *ESEMPIO DI CONVERSIONE DEL CAPITALE DELLE SPA* – (cfr. Cap. X, pag. 174):

Conversione in euro di un capitale sociale di lire 200.000.000 suddiviso in 200.000 azioni del valore nominale di lire 1.000 ciascuna:

- 1) 1.000 (valore della singola azione) : 1936,27 = 0,511932
→ cui corrisponde un importo arrotondato di 0,51 €.
- 2) $0,51 \times 200.000 = \underline{102.000 \text{ €}}$. (controvalore del capitale sociale originario).

²⁰ Secondo l'opinione che sembra prevalente non si ritiene necessario che ciò coincida con il passaggio della contabilità all'euro, naturalmente se ciò avviene prima del 2002.

²¹ Questo effetto si avrà automaticamente in quanto i nuovi minimi – cioè 10.000 euro per le srl e 100.000 euro per le spa sono inferiori a quelli che si ottengono convertendo gli attuali minimi: es. 200.000.000 = 104.000 euro.

²² Cfr. più oltre, nonché il Capitolo X a pag. 168 ss. del volume.

La conversione del capitale sociale delle società cooperative

La conversione in euro delle società cooperative segue le regole fissate per le società per azioni se le partecipazioni delle cooperative sono rappresentate da azioni ovvero quelle fissate per le società a responsabilità limitata se il capitale è costituito da quote sociali. Per questo tipo di società non si ritiene necessaria alcuna comunicazione all'Ufficio del Registro delle Imprese in ordine alla conversione del capitale sociale giacché, come è noto, essendo esso variabile non rientra tra gli elementi di cui è obbligatoria la comunicazione.

PROBLEMATICHE CONNESSE ALLA CONVERSIONE DEL CAPITALE SOCIALE DELLE SOCIETÀ PREESISTENTI

Molto si è discusso in ordine alle modalità della conversione del capitale sociale delle società costituite in lire. Cercheremo di esporre qui di seguito i problemi che sono stati evidenziati:

– *Quali società devono effettuare la conversione:*

In principio, tutte le società devono procedere alla conversione del capitale sociale in euro. Ciò che cambia, a seconda del tipo, sono le norme e la procedura in base alla quale tale conversione deve essere effettuata.

Infatti, mentre per le società di capitali, comprese le società cooperative, trovano applicazione le disposizioni di cui agli artt. 4 e 17 D.Lgs. 213/98, per le società di persone si applicano direttamente le disposizioni ed i principi generali contenuti nei regolamenti comunitari, in particolare l'articolo 14 del Reg. 974/98 e gli artt. 4 e 5 del Reg. 1103/97, con tutte le relative conseguenze.

Secondo la dottrina, inoltre, le norme contenute nei DD.Lgs. 213/98 e 206/99, sarebbero norme speciali, come tali non applicabili, estensivamente o analogicamente, a fattispecie diverse²³ e di cui quindi non ci si dovrebbe in alcun caso avvalere per colmare eventuali lacune nella conversione del capitale delle società per azioni che rimangono, *in toto*, sottoposte alla generale disciplina comunitaria sulla conversione degli

²³ Cfr. Commissione studi del Consiglio Nazionale del Notariato – 15 dicembre 1999, estensore M. Stella Richter jr., “*La conversione in euro del capitale di società a responsabilità limitata e società di persone*”.

importi espressi in unità monetarie nazionali contenuti in uno strumento giuridico.

– Quando effettuare la conversione:

Come si è già detto la conversione può essere effettuata in qualsiasi momento compreso tra il 1° gennaio 1999 ed il 31 dicembre 2001, di modo che, alla data del 1° gennaio 2002, tutte le società si presentino con il capitale sociale convertito nella nuova valuta. La data del 31 dicembre 2001 è invalicabile.

A questo punto, però, si pone un'ulteriore rilevante differenza tra società di capitali e società di persone. Mentre infatti per le prime gli amministratori devono provvedere entro la data del 31 dicembre 2001 alla conversione del capitale secondo una delle procedure indicate dall'art. 17 del D.Lgs. 213/98, le società di persone, invece, non hanno questo obbligo. Rinviando al paragrafo dedicato a questo tipo di società, diciamo comunque fin da ora che, a nostro avviso, le società di persone non sono soggette alla ricordata procedura di conversione prevista per le società di capitali bensì alla regola generale dell'art. 14 del Reg. CE 974/98 secondo la quale tutti gli importi espressi in unità monetaria nazionale "presenti negli strumenti giuridici in vigore al termine del periodo transitorio vengono intesi come riferimenti all'unità euro, da calcolarsi in base ai rispettivi tassi di conversione. Si applicano le regole di arrotondamento definite nel regolamento (CE) n. 1103/97".

LA CONVERSIONE DEL CAPITALE DELLE SPA

Abbiamo già dato, poco sopra e nel volume principale, le modalità e gli esempi delle procedure di conversione. Si tratta, qui, di dar conto di alcune questioni problematiche riguardanti:

1) *L'impiego della procedura ordinaria mediante verbale notarile:*

Tale procedura è consentita in ogni caso – cfr. art. 2 D.Lgs. 206/99;

2) *L'impiego della procedura semplificata:*

È consentita solo nel rispetto rigoroso dei limiti previsti dai DD.Lgs. 213/98 e 206/99. Quindi solo applicando le regole dell'arrotondamento legale e solo per le società che non abbiano azioni di valore nominale pari o inferiore alle 200 lire ovvero azioni emesse con privilegio commisurato al valore nominale.

3) *Impiego della procedura "per troncamento" ex art. 17, 3° comma, D.Lgs. 213/98:*

A nostro avviso, la soluzione della conversione per troncamento indicata nel decreto 213/98 non sarebbe praticabile perché in violazione dell' art. 5 del Reg. (CE) 1103/97 che fissa, appunto, le regole sull'arrotondamento, le quali prevalgono su qualsiasi normativa nazionale. Arrotondare per troncamento significa disattendere la normativa comunitaria introducendo una variabile non consentita. Il fatto che tale procedura sia ammessa solo quando gli amministratori della società, procedendo alla conversione, si trovano a dover arrotondare per eccesso in mancanza di riserve cui poter attingere, non è una giustificazione ammessa dai regolamenti comunitari né accettabile sul piano della logica giuridica. In effetti, benché l'11° Considerando del citato regolamento disponga espressamente che "... tali regole non pregiudicano altre pratiche, convenzioni o disposizioni nazionali di arrotondamento che offrano un maggior grado di precisione nei calcoli intermedi" la soluzione proposta dal nostro legislatore non pare soddisfare neppure a questa esigenza. A parte la difficoltà di considerare il risultato della conversione come un calcolo intermedio, arrotondare per troncamento non porta ad una maggiore precisione, al contrario, se ne allontana.

La fattispecie appena descritta presenta quindi notevoli margini di incertezza. Infatti: applicare la soluzione del "troncamento" porterebbe ad una violazione della disciplina comunitaria direttamente applicabile. Per converso, ammettere la possibilità della riduzione senza alcuna compensazione si risolverebbe in una disapplicazione del principio di salvaguardia del diritto dei terzi aventi causa della società. In altro senso, imporre ai soci l'obbligo di versare un conguaglio potrebbe contrastare con il principio di *neutralità* della conversione in euro che il nostro legislatore dichiara di voler applicare²⁴.

In conclusione, nella fattispecie riteniamo che la procedura semplificata per troncamento non sia consentita e che, verificandosi il caso, due siano le possibili soluzioni:

- o si considera l'aumento di capitale conseguente all'arrotondamento un effetto diretto ed automatico dell'introduzione dell'euro e come tale a carico delle parti che lo subiscono senza possibilità di impugnazione o risoluzione in virtù del principio di continuità;
- ovvero, come riteniamo preferibile, verificandosi tale fattispecie si dovrebbe procedere secondo le regole ordinarie cioè ricorrendo al

²⁴ Benché poi disattenda a più riprese come ad esempio in materia di quote di Srl.

notaio. All'interno di questa procedura riteniamo ammissibile che, una volta effettuato l'arrotondamento per eccesso come richiesto dalle regole comunitarie, si possa evitare ai soci di effettuare un versamento a conguaglio riducendo proporzionalmente il capitale, purché nei limiti del 5% ai sensi dell'art. 17, 6° comma, D.Lgs. 213/98. La fattispecie darebbe quindi luogo ad una particolare ed eccezionale fattispecie di riduzione del capitale ridenominato in euro. La riduzione conseguente – che si risolverebbe, in realtà, in un'operazione contabile – andrebbe a sommarsi alla riserva legale, accrescendola, con obbligo di accantonamento degli utili secondo le regole generali²⁵.

Una tale soluzione consentirebbe, da un lato di rispettare la normativa comunitaria e dall'altro di salvaguardare tanto i diritti dei terzi – che nulla perderebbero nella conversione – quanto i diritti dei soci che non vedrebbero intaccati la loro quota di partecipazione ed i loro diritti sociali, nè si vedrebbero obbligati a versare un conguaglio. La decurtazione degli utili annuali, per integrazione della riserva legale nel maggior importo conseguente alla riduzione, sarebbe semplicemente un effetto diretto dell'introduzione dell'euro e come tale da ammettersi in virtù del citato principio di continuità.

4) Modalità di adozione della delibera di conversione da parte degli amministratori:

A tal riguardo vengono in evidenza due questioni:

– Omologazione del verbale. La deliberazione degli amministratori non verbalizzata dal notaio²⁶ deve essere sottoposta ad omologazione. In effetti, dall'interpretazione sistematica dei precitati decreti, degli articoli in questione del Codice civile e della legge 340/2000 si ricava che solo la deliberazione verbalizzata dal notaio è iscrivibile su richiesta di quest'ultimo senza omologazione. Fuori di questa ipotesi l'omologazione rimane necessaria come testimonia la permanenza del 2° comma dell'art. 2411 CC. nonché il rinvio implicito contenuto nel 4° comma, in fine, dell'art. 32 della Legge 340/2000²⁷.

– Competenza dell'organo monocratico ad effettuare la conver-

²⁵ In effetti, se questo principio vale per il caso di arrotondamento per difetto quando ne ricorrono le condizioni, non si vede perché ciò non debba valere anche in questa circostanza.

²⁶ Come è noto la deliberazione verbalizzata dal notaio era esente da omologazione già in virtù del 2° comma dell'art. 2 del D.Lgs. 206/99.

²⁷ Ove si legge appunto che "... gli amministratori ... possono ricorrere al tribunale per il provvedimento di cui ai commi secondo e terzo (dell'art. 2411 CC.)".

sione. È da ritenere che la competenza ad adottare la delibera di conversione sussista in capo all'organo amministrativo quale ne sia la natura e composizione quindi anche se si tratta di organo monocratico (Amministratore unico) ovvero non collegiale (pluralità di amministratori con poteri disgiunti). La relativa deliberazione sarà presa secondo le regole normali di funzionamento e votazione proprie del metodo collegiale (quindi eventualmente anche con il voto contrario di una minoranza). Più delicata invece la questione se la deliberazione debba essere presa con il concorso di tutti gli amministratori nel caso di organo non collegiale. La tesi che sembra attualmente prevalente è che non sia necessaria una decisione congiunta potendo provvedervi anche un solo amministratore.

5) *Deposito di una versione aggiornata dello Statuto sociale.*

Ai sensi del 2° comma dell'art 2 del D.Lgs. 206/99, i verbali delle deliberazioni di conversione “vengono depositati e iscritti a norma dell'art 2436 CC.” con la conseguenza che si deve allegare una copia aggiornata dello Statuto come appunto richiesto dal 2° comma dell'art. 2436.

6) *Bollo e registrazione*

Le deliberazioni adottate all'esclusivo fine della conversione in euro del capitale sociale sono esenti da imposte di registro e di bollo.

LA CONVERSIONE DEL CAPITALE DELLE SRL

Ai sensi del comma 1° dell'art. 17 D.Lgs. 213/98, alle quote di società a responsabilità limitata e società cooperative si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dettate in materia di società per azioni. Quanto detto nei paragrafi precedenti, si estende quindi, nei limiti della compatibilità, alle Srl ed è fuor di dubbio che anche alle Srl si possa applicare la procedura semplificata di conversione.

Vi sono però alcune questioni su cui è opportuno attirare l'attenzione.

1) *Valore nominale delle quote in euro.*

Nel formulare il nuovo testo dell'art. 2474 CC. il legislatore ha ommesso di precisare, come invece aveva fatto poco sopra per le Spa, che le nuove disposizioni relative al capitale ed al valore delle quote in euro si applicano alle società di nuova costituzione con la conseguenza che la nuova normativa sembrerebbe applicarsi anche alle società a

responsabilità limitata preesistenti le quali avrebbero conseguentemente l'obbligo di rivedere completamente il valore delle quote (e conseguentemente del capitale sociale) qualora queste ultime non fossero pari ad un euro (cosa impossibile per eventuali quote da 1.000 lire dato che un euro corrisponde a 1936,27 lire) o ad un suo multiplo (anche questa cosa assai difficile da realizzarsi). Ciò significa, in altri termini, che le srl che vogliono procedere ad una ridenominazione in euro del valore nominale delle loro quote e del relativo capitale dovranno fare in modo che le singole quote abbiano un valore pari almeno ad un euro o suo multiplo. Sommando poi il valore delle quote così ottenuto si otterrà il valore nominale del nuovo capitale sociale.

Personalmente ritengo che si tratti di un errore di estensione che dovrebbe essere rimediato formalmente e che comunque il buon senso oltre al tanto sbandierato principio di neutralità – da intendersi comunque sempre in senso relativo – dovrebbero far interpretare la norma conformemente a quanto previsto in materia di Spa ma tant'è, e allo stato attuale certamente la norma appare carente sotto questo profilo.

Confidando nell'intervento del legislatore mi limito quindi a segnalare il problema giacché, al riguardo, ogni commento sarebbe inutile. Se effettivamente la regola che fissa il valore della quota ad un euro o suo multiplo si applicasse anche alle società preesistenti non credo che la conversione semplificata rimarrebbe ancora possibile come modalità di ridenominazione. Sarebbe quindi necessario recarsi dal notaio – entro il 31 dicembre 2001 – e procedere ad una totale revisione del valore delle quote adeguandole al nuovo minimo (1 euro = 1936,27 lire) o ad un suo multiplo.

2) *Procedura di conversione del capitale sociale.*

Indipendentemente da ciò un altro problema concreto si pone in ordine alle modalità della conversione del capitale delle Srl. Se infatti per le Spa è facile partire dal valore della quota minima che corrisponde al valore della singola azione, nelle Srl manca totalmente un simile parametro o per lo meno ci sono differenti opinioni in ordine alla quota minima dalla quale partire.

In linea di principio infatti la conversione potrebbe essere effettuata secondo metodi diversi:

- applicando il tasso di cambio alla *quota legale minima* prevista per le quote di srl – cioè 1000 lire) e arrotondando il risultato alle due cifre decimali;
- applicando il tasso di cambio (1 euro = 1936,27 lire) *alla quota di cia-*

- scun socio* e arrotondando il risultato alle due cifre decimali;
- applicando il tasso di cambio al *massimo comun divisore* di tutte le quote e arrotondando il risultato alle due cifre decimali;
 - convertendo in euro *l'intero capitale sociale* per poi ricavare proporzionalmente il valore delle quote in base alla partecipazione preesistente.

Riteniamo che la procedura più corretta sia la prima, cioè quella che prevede la conversione della quota legale minima di 1.000 lire in quando consente di conciliare la metodologia di conversione adottata dal legislatore (che prende in considerazione la conversione della quota di partecipazione minima per poi sommarle) con il principio di neutralità. In tal modo infatti, non si verifica alcun scostamento nel valore delle quote di partecipazione. Viceversa, applicando ad esempio il criterio della conversione delle quote individuali di ciascun socio per poi sommarle, raramente si ottiene un risultato neutro. Si faccia il seguente classico esempio:

Valore del capitale sociale in lire: 20.000.000

Quote di partecipazione:

- a) 10.000.000 pari al 50%
- b) 5.000.000 pari al 25%
- c) 5.000.000 pari al 25%

Conversione delle singole quote:

- a) 5.164,57 €.
- b) 2.582,28 €.
- c) 2.582,28 €.

Sommando le varie quote troveremmo che le ultime due partecipazioni, che in lire corrispondevano al 50% del capitale sociale, non lo sono più ora con il capitale in euro, infatti la loro somma è di 5.164,56 €.

3) *Nomina del collegio sindacale*

Nella revisione normativa per l'introduzione dell'euro il legislatore ha omesso di modificare espressamente l'art. 2488, 1° comma, CC. relativamente alla parte in cui si prevede la nomina del collegio sindacale quando il capitale sociale sia superiore a 200.000.000 di lire.

Ci si è quindi posti il problema circa l'entità del capitale in euro a partire dal quale il collegio sindacale diventa obbligatorio: 100.000 €. che corrisponde al nuovo capitale sociale minimo delle Spa o altro valore?

Riteniamo che la soluzione al problema possa essere trovata nella

legislazione di adeguamento, in particolare nell'art. 4, 1° comma, del D.Lgs. 213/98 (che applica il principio contenuto nell'art. 14 del Regolamento (CE) 974/98) in base al quale qualsiasi importo contenuto in norme vigenti, che non deve essere pagato o contabilizzato, si converte automaticamente in euro in base al tasso di conversione. Conseguentemente e fino a modifica espressa da parte del legislatore, la soglia oltre la quale diventa obbligatorio per le srl il collegio sindacale è oggi di 103.291,38 €. che è la conversione degli originari 200 milioni.

LA CONVERSIONE DEL CAPITALE SOCIALE DELLE SOCIETÀ DI PERSONE

Sul punto è sorta questione sulla necessità di ricorrere al rogito notarile per effettuare la conversione dato che nulla si dice al riguardo nel D.Lgs. 213/98 e che, generalmente, il risultato della conversione genera piccoli scostamenti percentuali delle originarie quote di partecipazione. Il Ministero del Tesoro è intervenuto sul punto con delle “euroistruzioni”²⁸ in cui si dice tra l'altro che la conversione in euro del “capitale” delle società di persone non richiede formalità di sorta che aggraverebbero le imprese di oneri impropri e del tutto inutili, contraddicendo la lettera e lo spirito dei principi europei e nazionali in tema di euro.

La tesi secondo la quale il passaggio all'euro delle società di persone vada assoggettato a forme particolari (atto pubblico o scrittura privata autenticata) non trova fondamento diretto o indiretto in alcuna norma. Per le società di persone, la conversione del capitale è un mero “atto interno” alla società, un atto di riespressione obbligata per legge dei valori di conto nella nuova unità monetaria, al pari della conversione delle restanti voci della contabilità generale (magazzino, immobili, cassa, tfr, ecc.). Non a caso, la ridenominazione del capitale sociale disciplinata dall'articolo 17 del decreto legislativo n. 213/98 riguarda solo le società con azioni, le s.r.l. e le società cooperative, società nelle quali si pone il problema della ridenominazione.

Il passaggio all'euro delle società di persone non determina in alcun modo una modifica dell'atto costitutivo delle società medesime e non comporta pertanto l'osservanza delle regole contenute nel decreto legi-

²⁸ Il testo integrale è pubblicato sul sito Internet del Ministero del Tesoro: www.tesoro.it.

slativo n. 213/98, così come modificato dal decreto legislativo n. 206/99. Infatti, le suddette società non presentano, come le società di capitali, un capitale “nominato” in senso proprio che vada quindi “ridenominato”.

Più precisamente, con riferimento alle società di persone si può affermare il principio per cui non esiste alcun obbligo di procedere ad operazioni di conversione del capitale.

Quindi, relativamente a questo tipo di società possono verificarsi due situazioni:

- 1) I soci possono recarsi dal notaio per ottenere un atto pubblico, che avrà natura dichiarativa, in cui compaia, espresso in euro, il vecchio capitale.
- 2) Se i soci non vanno dal notaio, trovano applicazione il principio di cui all'art. 14 Reg. 974/98 ed il principio di continuità (art. 3 reg. 1103/97) per cui nessuna delle conseguenze derivanti dalla conversione (compresi eventuali scostamenti nelle quote sociali) può essere fatto valere come causa di impugnazione o risoluzione del contratto sociale.

Al 1° gennaio 2002 quindi, le società di persone non dovranno fare alcunché salvo annotare a margine dell'atto costitutivo il valore del nuovo capitale sociale, dovendosi questo leggere, *ex art.* 14 Reg. 974/98 come se fosse espresso in euro.

Unica conseguenza di questa regola potrebbe essere l'eventuale modifica – peraltro in misure percentualmente irrilevanti – delle partecipazioni in lire²⁹ dei soci così come indicate nei precedenti atti societari. A parte che tale problema può essere facilmente risolto ricalcolando le singole quote di partecipazione sulla base del nuovo capitale in euro, riteniamo comunque che in forza dei principi sopra citati, nonché dell'applicazione delle regole di arrotondamento di cui agli artt. 4 e 5 del Regolamento 1103/97, queste variazioni sono da ritenersi giuridicamente irrilevanti in quanto effetti diretti dell'introduzione dell'euro che rimarranno a carico di chi dovesse eventualmente subirle.

Sul piano delle incombenze amministrative, infine, crediamo che le società di persone non debbano depositare alcuna comunicazione di variazione del capitale sociale presso l'Ufficio del Registro delle imprese. Infatti, trattandosi di un effetto previsto *ex lege* ed operativo

²⁹ Cfr. l'esempio numerico fatto sopra in materia di srl.

sulla base di un tasso fisso, esso pure previsto per legge, non si vede per quale motivo le parti debbano darne comunicazione ai pubblici registri. Anche i dati ivi iscritti dovranno leggersi negli stessi termini. Sarà quindi incombenza della Pubblica Amministrazione provvedere all'adeguamento degli importi ed al rilascio della corretta certificazione. Questa incombenza nasce dagli obblighi che sono a carico delle Pubbliche Amministrazioni in sede di transizione verso l'euro le quali debbono adeguare i loro servizi e la relativa modulistica conformemente alla nuova moneta. Relativamente alle sole società di persone, quindi, sarà l'Ufficio del Registro delle imprese all'atto dell'adeguamento dei propri archivi che dovrà procedere alla conversione automatica del capitale sociale laddove non abbia ricevuto da parte della società una vera e propria comunicazione di modifica del capitale sociale realizzata nelle forme ordinarie.

CONVERSIONE DEI PRESTITI OBBLIGAZIONARI

La conversione in euro delle obbligazioni ordinarie

Questa conversione non presenta particolari difficoltà ed anche qui trova applicazione la regola generale di conversione basata sull'unità minima. Per maggiori dettagli si rinvia a quanto già detto nel volume principale. A titolo riepilogativo si ricorda che:

- il prestito obbligazionario è ridenominato convertendo in euro il valore in lire di ciascun taglio minimo di prestito;
- il risultato ottenuto viene moltiplicato per il numero di obbligazioni in circolazione (art 12 D.Lgs. n. 213/98)³⁰.

La ridenominazione avviene con le stesse regole previste per i titoli di Stato: si calcola pertanto, in base ai rispettivi tassi di conversione, il valore in euro del taglio minimo di ciascun prestito e moltiplicando il risultato ottenuto, arrotondato al secondo decimale per difetto o per eccesso a seconda che sia inferiore o non a 0,005 euro, per il numero di tagli minimi di cui è composto il prestito.

I prestiti ridenominati sono costituiti da strumenti finanziari di taglio e valore nominale unitario pari ad un centesimo di euro.

Il pagamento degli interessi sugli strumenti finanziari ridenominati

³⁰ La Consob, con deliberazione n. 11714 del 24/11/98, ha adottato il relativo regolamento di attuazione.

viene effettuato applicando il tasso di interesse di ciascun prestito, fisso o variabile, al valore nominale unitario in euro e moltiplicando il risultato ottenuto, comprensivo di un numero di cifre decimali non inferiori ad otto, per il numero di volte in cui detto valore nominale unitario è contenuto nel valore nominale complessivo in euro del prestito medesimo³¹.

Durante il periodo transitorio la ridenominazione poteva essere eseguita esclusivamente il primo lunedì lavorativo dei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre.

Infine, vi sono degli obblighi di informazione: almeno 30 giorni prima della data a partire dalla quale decorrono gli effetti della ridenominazione, l'emittente deve comunicare per iscritto la decisione di procedere alla ridenominazione delle proprie obbligazioni alla Consob, alla Banca d'Italia, all'Ufficio Italiano Cambi ed al pubblico, a quest'ultimo mediante avviso da pubblicarsi in almeno un quotidiano a diffusione nazionale.

I titoli soggetti ad estrazione, quelli con piano di ammortamento che prevede la restituzione del capitale in *tranches* successive e quelli con tagli minimi inferiori al milione di lire resteranno denominati in lire, ma a partire dal 1° gennaio 2002, andranno intesi come ridenominati in euro con un numero illimitato di decimali e il pagamento dei relativi interessi e i rimborsi avverranno in euro.

*La conversione in euro delle obbligazioni convertibili in azioni*³²

La peculiarità delle obbligazioni convertibili in azioni sta nel fatto che è previsto un rapporto di conversione tra obbligazione e azione, legato al valore nominale delle due. Ad esempio, può essere previsto che due obbligazioni convertibili da 1000 lire nominali siano convertibili in un'azione da 1000 lire nominali. In tal caso, qualora l'azione venga convertita in euro, il rapporto di conversione non subisce variazioni: si tratta sempre di convertire obbligazioni in azioni nel rapporto di due a uno.

Talora, le operazioni di conversione del capitale sociale non si limitano alla mera conversione del valore dell'azione, determinandosi corrispondentemente frazionamenti, raggruppamenti e aumenti gratuiti

³¹ Cfr. "Euroistruzioni" cit. in www.tesoro.it.

³² Cfr. anche qui quanto già detto nel volume principale e le osservazioni del Ministero del Tesoro che si riassumono.

del valore nominale dell'azione, al fine di realizzare ulteriori obiettivi, come quello di avere un capitale sociale in euro espresso in cifra tonda e/o quello di ottenere azioni di valore nominale pari ad un euro o multipli di esso. In tal caso, quando ricorrano le condizioni previste dall'art. 12, 1° comma, D.Lgs. 213/98, è opportuno provvedere alla corrispondente ridenominazione in euro del prestito obbligazionario convertibile, disponendo altresì il necessario adeguamento del rapporto di conversione, laddove ciò si renda necessario a seguito di operazioni sul capitale che vadano al di là della mera traduzione in euro del capitale sociale.

Laddove, invece, non sia possibile procedere alla ridenominazione nel corso del periodo transitorio, si dovrà soltanto operare sul rapporto di conversione, qualora ciò sia necessario, con deliberazione dell'assemblea straordinaria.

In particolare, qualora si proceda ad un aumento gratuito del valore nominale delle azioni, il rapporto di conversione sarà tenuto invariato, mentre qualora l'aumento gratuito avvenga con emissione di nuove azioni occorrerà adeguare detto rapporto. Infine, occorrerà operare sul rapporto in caso di frazionamenti e/o raggruppamenti, in modo corrispondentemente proporzionale.

B) LE SOCIETÀ COSTITUITE DOPO IL 1° GENNAIO 1999

Relativamente a queste ultime ci limitiamo a ricordare che dal 1° gennaio 1999 non vi era alcun obbligo di costituire le società con capitale in euro. Più precisamente:

- 1) Le parti potevano continuare a costituire le società in lire fino al 31 dicembre 2001, in tal caso si applicano le regole previste dalla precedente legislazione;
- 2) Se lo preferivano, i soci potevano costituire la società in euro. In tal caso le disposizioni di cui al 2° comma dell'art. 4 del D.Lgs. 213/98 e le altre norme relative all'euro trovavano immediata applicazione.
In particolare:

Visti i regolamenti (CE) n. 1103/97 del 17 giugno 1997 e n. 974/98 del 3 maggio 1998;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 giugno 1999;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con i Ministri degli affari esteri, delle finanze e di grazia e giustizia;

Emana

il seguente decreto legislativo:

ART. 1. 1. All'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, le parole: "norme vigenti che stabiliscono tariffe, prezzi amministrati o comunque imposti" sono sostituite dalle seguenti: "norme vigenti, ivi comprese quelle che stabiliscono tariffe, prezzi amministrati o comunque imposti".

2. All'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, dopo la lettera h) sono aggiunte le seguenti: "h^{bis}) il comma 1 dell'articolo 3 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, è sostituito dal seguente: '1. Il limite massimo della quota e delle azioni che ciascun socio persona fisica può possedere, stabilito dal primo comma dell'articolo 24 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato, con modificazioni, con legge 2 aprile 1951, n. 302, e successive modificazioni, da ultimo elevato dall'articolo 17, primo comma, della legge 19 marzo 1983, n. 72, è determinato in cinquantamila euro. Per i soci delle cooperative di manipolazioni, trasformazione, conservazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e di quelle di produzione e lavoro, tale limite è fissato in settantamila euro'; h^{ter}) l'articolo 2485 del codice civile è sostituito dal seguente: 'Ogni socio ha diritto ad almeno un voto nell'assemblea. Se la quota è multipla di un euro, il socio ha diritto a un voto per ogni euro'".

3. Il comma 5 dell'articolo 4 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, è sostituito dai seguenti: "5. Le quotazioni di riferimento contro euro delle valute estere sono rilevate per ciascuna giornata lavorativa secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle banche centrali. 5-bis. La Banca d'Italia può rilevare per ciascuna giornata lavorativa le quotazioni di valute estere, diverse da quelle le cui quotazioni sono rilevate ai sensi del comma 5, secondo le modalità eventualmente stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle banche centrali. 5-ter. La Banca d'Italia divulga al mercato le quotazioni rilevate ai sensi dei commi 5 e 5-bis e le comunica al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, che ne cura la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 5-quater. Le quotazioni delle valute estere rilevate ai sensi dei commi 5 e 5-bis tengono luogo di quelle precedentemente rilevate, cui le disposizioni vigenti fanno riferimento, a qualsiasi titolo. 5-quinquies. Sono abrogate la legge 12 agosto 1993, n. 312, ed ogni altra disposizione incompatibile con il presente decreto legislativo."

ART. 2. **1.** Al comma 1 dell'articolo 17 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In alternativa, le medesime società possono avvalersi di quanto disposto al comma 6."

2. Il comma 5 dell'articolo 17 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, è sostituito dal seguente: "5. Le operazioni di cui ai commi da 1 a 4 sono deliberate dagli amministratori in deroga agli articoli 2365 e 2376 del codice civile e, con riferimento all'operazione di aumento del capitale sociale di cui al comma 2, anche in deroga all'articolo 2443 del codice civile. Nei casi indicati ai commi 3 e 4 non si applica il terzo comma dell'articolo 2445 del codice civile. I verbali delle predette deliberazioni vengono depositati e iscritti a norma dell'articolo 2436 del codice civile. Se la delibera risulta da verbale ricevuto da un notaio, per l'iscrizione nel registro delle imprese non occorre l'omologazione prevista dal secondo comma dall'articolo 2411 del codice civile. Al notaio che riceve il verbale compete l'onorario fisso previsto per i verbali di assemblea di cui all'articolo 7 della tariffa professionale. Gli amministratori riferiscono del loro operato alla prima assemblea utile."

3. Al comma 6 dell'articolo 17 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le assemblee speciali deliberano la conversione in prima e in seconda convocazione col voto favorevole di tante azioni che rappresentino rispettivamente almeno il venti e il dieci per cento delle azioni in circolazione; in terza convocazione le assemblee speciali deliberano la conversione a maggioranza dei presenti, qualunque sia la parte di capitale rappresentata dai soci intervenuti."

4. Dopo il comma 6 dell'articolo 17 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, è inserito il seguente: "6-bis. In applicazione del principio di neutralità sancito dalla lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 della legge 17 dicembre 1997, n. 433, le deliberazioni adottate all'esclusivo fine delle conversioni di cui ai commi precedenti, sono esenti dalle imposte di registro e di bollo."

5. All'articolo 17 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, è aggiunto, in fine, il seguente comma: "10-bis. In presenza di obbligazioni convertibili in azioni, il comma 6 dell'articolo 2420-bis del codice civile si applica anche nei casi previsti dai commi 3 e 4, nonché quando si modifica il valore nominale delle obbligazioni convertibili a seguito della ridenominazione di cui agli articoli 11, 12 e 13 del presente decreto."

ART. 3. **1.** Al decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, dopo l'articolo 52 è inserito il seguente titolo: "Titolo VIII Monetazione metallica Art. 52-bis. Medaglie e gettoni in euro 1. Sono vietati la produzione, l'emissione, lo stoccaggio, l'importazione, la distribuzione e il commercio di medaglie, gettoni metallici o di altri oggetti metallici simili a monete che riportino la scritta 'euro', 'euro cent' o scritte similari o che riproducano, anche parzialmente, l'immagine del lato comune o di quello nazionale delle monete in euro. 2. La violazione del divieto di cui al comma 1 è punita con una sanzione amministra-

tiva pecuniaria, la cui misura può essere stabilita fino al 40 per cento del valore dei beni e dei diritti che costituiscono oggetto dell'illecito. 3. Oltre alla sanzione di cui al comma 2, il trasgressore è assoggettato alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire tremila a lire trentamila per ogni medaglia, gettone metallico o oggetto metallico simile a monete, vietati ai sensi del comma 1. In ogni caso, l'importo complessivo delle sanzioni, ivi compresa quella di cui al comma 2, non deve superare il quintuplo del valore dei beni e dei diritti che costituiscono oggetto dell'illecito. 4. Per l'accertamento delle violazioni previste dal presente articolo e per l'irrogazione delle relative sanzioni si applicano le disposizioni del testo unico delle norme in materia valutaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, nonché, in quanto compatibili, quelle di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689. Non è ammesso il pagamento in misura ridotta previsto dall'articolo 16 della stessa legge. Art. 52-ter. Prescrizione delle monete metalliche 1. Le monete metalliche si prescrivono a favore dell'erario decorsi dieci anni dalla data di cessazione del corso legale.”.

ART. 4. Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.